

COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO

Provincia di UDINE

Parere del Revisore dei Conti sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto la RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100.

L'anno 2019 il giorno 10 del mese di dicembre, Il Revisore dei Conti del Comune di San Giorgio di Nogaro, Rag. Laura Ceccotti, per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto la Revisione ordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs N. 175/2016.

Il Revisore dei Conti, rilevato che il Testo unico delle società partecipate dispone che l'Ente deve procedere alla razionalizzazione periodica, di cui all'articolo 20, a partire dall'anno 2018 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017 (articolo 26, comma 11).

Preso atto dell'obbligo, in capo all'Ente, di effettuare nell'anno 2019 l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, possedute al 31.12.2018, tenuto conto delle forme organizzative e gestionali presenti sul territorio.

Considerato che, a presidio di questo processo di riordino societario, l'articolo 20, comma 7, del D.Lgs n. 175/2016 prevede pesanti sanzioni (fino a 500mila euro) per gli Enti locali inadempienti i quali, anche se investiti del ruolo di "socio pubblico" con intensità tali da non essere suscettibili di influire sugli organismi partecipati, hanno comunque l'obbligo di monitorare le partecipazioni azionarie, anche se di modesta entità.¹

L'Organo di Revisione, pur non essendo direttamente investito dall'adempimento di legge di un obbligo di parere, riconosce che sussistono valide ragioni per non sottovalutare gli adempimenti connessi al processo in esame, riconducibili al fatto che gli obiettivi e i criteri d'azione connessi alla razionalizzazione delle partecipate sono suscettibili di influire significativamente sul bilancio dell'Ente locale, sia in conseguenza di un'auspicata riduzione delle partecipate, sia con l'adozione di politiche di efficientamento che incidano soprattutto sulle società partecipate con reiterate perdite gestionali.

Si enucleano ora le linee di riscontro che sono state avviate in termini di vigilanza sui risultati gestionali raggiunti dal Comune a chiusura dell'esercizio rispetto agli obiettivi esplicitati nel Piano di razionalizzazione:

1] La ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016 è stata approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 08 del 26.09.2017, con individuazione di quelle che dovevano essere alienate;

2] La ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31.12.2017 è stata approvata ai sensi di legge dal Consiglio Comunale entro la fine dell'esercizio 2018 e dalla stessa non è scaturita la necessità di un nuovo piano di razionalizzazione per la programmazione e la formalizzazione di nuove azioni eventualmente necessarie.

La presente ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 31.12.2018, da approvarsi ai sensi di legge entro la fine dell'esercizio 2019 si è concretata in un primo atto distinto, necessario, consistente in un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui l'Ente detiene partecipazioni, dirette o indirette". Detta ricognizione si è concretata in un primo atto distinto, necessario, consistente in un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui l'Ente detiene partecipazioni, dirette o indirette". Da ciò, a parere dell'Ente, a distanza di un anno, è **non è scaturita** la necessità di un nuovo piano di razionalizzazione per la programmazione e la formalizzazione di nuove azioni eventualmente necessarie, dal momento che la

¹ Secondo la Corte dei conti, Sezione di controllo per la Calabria (deliberazione n. 17/2017), la mancata adozione del piano di razionalizzazione delle società partecipate si configura quale grave irregolarità ai sensi dell'articolo 148-bis del Tuel anche nel caso in cui il Comune sia titolare di partecipazioni esigue, costituite da quote di adesione non inquadrabili nella tipologia delle partecipazioni di controllo e/o di collegamento.

situazione delle partecipazioni resta invariata e le azioni a tutt'oggi delineate appaiono ancora opportune e concretamente realizzabili.

3] E' stato verificato, per ogni soggetto partecipato, il rispetto del divieto di soccorso finanziario previsto dall'articolo 6, comma 19, del D.L. n. 78/2010 che, precludendo il sovvenzionamento di società in perdita strutturale, impone una valutazione di convenienza economica sul mantenimento della partecipazione e, di conseguenza, su di una sua ricapitalizzazione anche mediante il ricorso alla procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio prevista dall'articolo 194, comma 1, lettera c) del D.lgs n. 267/2000.²

In ottemperanza ai doveri di controllo che competono oltre che all'Ente locale, in qualità di socio, anche all'Organo di Revisione dell'Ente stesso, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla regolarità contabile, quest'ultimo ha accertato, riguardo alla gestione del Piano di razionalizzazione delle partecipate, nel corso dell'esercizio 2019:

■ la piena coerenza operativa del Comune alla cornice normativa del D.Lgs n. 175/2016: si riconosce, nell'agire dell'Ente una direzione e un coordinamento aziendale/manageriale tesi ai principi di sana gestione finanziaria e di buon andamento nella gestione dei rapporti con le partecipate.

Si ribadisce, in ogni caso, l'importanza dell'applicazione dei principi di sana gestione finanziaria e di buon andamento nella gestione dei rapporti con le partecipate, tanto da allontanare, sotto qualsiasi aspetto, il tema della crisi d'impresa disciplinato dall'articolo 14 del D.Lgs n. 175/2016 ove, al primo comma, si dispone che, nei casi più gravi, le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, mentre al comma 5 è sancito il divieto di ricapitalizzare le società pubbliche con reiterate perdite di bilancio.

Visti

i pareri favorevoli di regolarità contabile e di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000

Esprime:

parere **FAVOREVOLE**

all'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto relativa alla ricognizione periodica, di cui all'articolo 20, D.Lgs 175/2016 delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di San Giorgio di Nogaro alla data del 31.12.2018.

Invita l'Ente a

- **monitorare attentamente e costantemente** l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- **verificare periodicamente** i bilanci delle società partecipate anche attraverso incontri periodici con gli Amministratori e i relativi Organi di Controllo;
- **vigilare con massima attenzione** l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo delle gestioni
- **inviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti e a tutte le società partecipate** copia della deliberazione di Consiglio comunale in questione

Il Revisore dei Conti



² L'articolo 6, comma 19, D.L. n. 78/2010 ha infatti imposto l'abbandono della logica del salvataggio a tutti i costi di società pubbliche partecipate che versino in situazioni d'irrimediabile dissesto, ovvero l'inammissibilità di provvedimenti tampone che determinino la dispersione di disponibilità finanziarie a fondo perduto.